

Regolamento per la gestione ed il funzionamento del
Mercato coperto di Ballarò'.

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività del Mercato coperto di Ballarò sito in Piazza del Carmine e la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dello stesso ai sensi della L. 125/1959 e ss.mm.ii. e del D.M. 10 aprile 1970.
2. La composizione del Mercato risulta costituita da due strutture coperte.
3. Il mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue le seguenti finalità:
 - la conservazione dell'identità storica, agro - alimentare ed ittica del mercato al dettaglio nell'ambito del valore del quartiere, come patrimonio culturale dell'umanità;
 - l'afflusso, l'offerta e la vendita degli stessi;
 - la qualità dei prodotti offerti;
 - la più ampia informazione sulla tracciabilità dei prodotti;
 - l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale.

Art. 2 - Struttura del Mercato coperto di Ballarò

Il Mercato coperto di Ballarò comprende:

- a. Una struttura coperta e delimitata avente dimensione pari a mq.500, suddivisa in n. 31 posteggi adibiti alla vendita dei prodotti ittici e zootecnici;
 - b. Una struttura coperta e delimitata avente dimensione pari a mq. 150 mq., suddivisa in n. 11 posteggi adibiti alla vendita dei prodotti ortofrutticoli.
2. Per posteggi di vendita s'intendono gli spazi in cui gli operatori svolgono la loro attività commerciale.

Art. 3– Criteri per la concessione/locazione degli stands o delle aree

1. Per ottenere il rilascio del titolo indicato, gli interessati o loro delegati devono presentare apposita richiesta, in regola con la normativa sul bollo, a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico da parte del Comune, in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in relazione alle procedure che verranno adottate.
2. Le richieste di rilascio del titolo sono presentate telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, tramite l'apposita piattaforma in uso, impresainungiorno.gov.it previa registrazione.

Art. 4 – Vigilanza e ordine pubblico

La vigilanza all'interno delle due strutture che istituiscono il mercato è demandata ai competenti organi di polizia.

Art. 5 – Gestione del Mercato e dei servizi

L'Amministrazione comunale può gestire, esaurita la fase di regolarizzazione, anche tramite convenzione con cooperative o consorzi, gli stand/posteggi non assegnati, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e la concorrenza.

La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

Art. 6 - Procedure successive alla prima assegnazione dei posteggi o stand.

Concluse le procedure di assegnazione, gli eventuali posteggi/stand del mercato che dovessero rimanere liberi per mancanza di aventi diritto, saranno assegnati attraverso l'espletamento di ulteriore procedura ad evidenza pubblica.

Art. 7 Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 delle Preleggi con gli artt. 124 e 134 del Testo Unico degli Enti Locali e conformemente ad un Parere del Ministero degli Interni del 13.09.2006 (pubblicato su "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali"), entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di efficacia dell'atto deliberativo di approvazione ed adozione del Regolamento stesso.

Art. 8 Norma transitoria

Per quanto non disciplinato e modificato dal presente Regolamento, rimangono in vigore le norme regolamentari vigenti.

Le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate.

Si da' mandato agli uffici di provvedere a collazionare il presente Regolamento con il "Regolamento riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori dei mercati istituiti ai sensi dell'art. 8 bis L.R. 18/1995" approvato con Deliberazione di C.C. n. 351/2021